

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 16/63/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MONTELLO SpA società di raccolta e gestione rifiuti impugnava avviso di accertamento relativo all'anno 2004 con cui l'Ufficio di Bergamo 2 recuperava a tassazione, per quanto qui interessa, € 5482 quale indebita tassazione di costi relativi alla gestione della discarica ed € 2.682.477 per omessa dichiarazione di componenti positivi relativi ai costi di post chiusura della discarica.

Specificatamente l'Ufficio riteneva che € 175.595,35 di costi riguardanti alcune opere di bonifica e recupero ambientale erano stati sostenuti prima del 2004 e, per di più, da soggetti terzi. Ne conseguiva che la quota di rateo passivo imputata al 2004 doveva essere annullata da una corrispondente sopravvenienza attiva. La restante ripresa di € 2.506.882 era stata quantificata calcolando i costi medi di smaltimento fino al 2004 e determinando così i costi fino al 2008.

Pure questa passività, da ritenersi insussistente, in quanto frutto di una perizia sovrastimata, andava annullata con una corrispondente sopravvenienza attiva.

Osservava la ricorrente che la circostanza della diminuzione dei costi di smaltimento a fronte della diminuzione del c.d. "percolato" era smentita dal fatto che negli anni successivi al 2004, si era avuto un andamento altalenante con forti incrementi dei residui dei rifiuti.

L'Ufficio non aveva, inoltre, considerato che con ogni probabilità il periodo decennale di recupero della discarica sarebbe stato prorogato. Inoltre gli accertatori non avevano considerato la variazione in aumento dei costi di smaltimento.

Osservava ancora che la deduzione dei costi di esercizio dell'impianto per € 5481,86 riguardanti uno strumento acquistato e posto in esercizio nel marzo 2004 doveva considerarsi corretta.

Riteneva, infine, illegittima l'applicazione delle sanzioni per assenza di colpa stante l'obiettivo difficoltà di interpretazione delle norme applicabili. Si costituiva l'Ufficio che osservava che la particolarità delle attività come quella svolta dalla ricorrente consisteva nello sfasamento temporale tra ricavi (nella fase attiva della discarica) e costi di bonifica, monitoraggio e recupero ambientali (nella fase successiva alla chiusura in cui l'attività non dà più luogo a ricavi).

Secondo l'Ufficio la normazione applicabile a tale fattispecie era quella prevista dall'art. 109 TUIR e dalla Risoluzione Ministeriale n. 52/E del 2.6.1998. Specificatamente, ribadiva l'Ufficio il recupero a tassazione di € 175.595,35, osservando che sul punto nulla aveva contestato la contribuente. Ribadiva, altresì, che alla deduzione dei costi secondo le previsioni della perizia asseverata, dovevano seguire le dovute variazioni in caso di scostamento tra lo stimato e l'effettivo. Confermava, quindi, il calcolo effettuato dai verificatori.

Ribadiva, ancora, la correttezza del recupero di € 5481,86 quali canoni di leasing in quanto la deduzione doveva iniziare dalla data di collaudo e non da quella di consegna. Insisteva, infine, per la legittimità delle applicate sanzioni. Dimetteva memoria illustrativa parte ricorrente.

La CTP di Bergamo, sez. 12, con sentenza n. 116/09, ritenuta la condotta della società ragionevole essendosi adeguata alle previsioni della perizia di stima; rilevato, altresì, che al termine del periodo di post chiusura vi sarebbe stata comunque la corretta correlazione tra costi e ricavi; ritenuto, invece, legittima l'altra ripresa; accoglieva il ricorso per la ripresa di cui al punto 4 dell'accertamento. Spese compensate.

Appella l'Ufficio che rileva l'omessa pronuncia in ordine alla ripresa di € 175.595,35, in quanto costi già spesi in esercizi precedenti e comunque sostenuti da terzi.

In ordine ai costi post - chiusura osservava che la presunzione di diminuzione del c.d. "percolato", era corretta e tale ritenuta non solo dall'Ufficio, ma anche dai tecnici del settore, nonché dallo stesso redattore della perizia asseverata su cui si era basata la contabilità della società; presunzione, peraltro, confermata dai dati effettivi rilevati nel periodo 1998 - 2004. Ribadisce, quindi, il principio contabile su cui si era fondata la ripresa, cioè a dire iscrivere in bilancio le eventuali sopravvenienze anno per anno e non a consuntivo del periodo post - chiusura.

Chiede, perciò, l'accoglimento dell'appello con il favore delle spese.

Si costituisce parte contribuente che insiste sulla correttezza della contabilità basata sulle previsioni della perizia estimativa dei costi, nonché sulla consuntivazione finale, cioè a fine periodo post - chiusura, con rilevazione contabile e fiscale delle eventuali sopravvenienze attive e passive rispetto agli accantonamenti effettuati.

Osserva che nel ricorso di primo grado era stata impugnata anche la ripresa di € 175.595, esplicitando che le osservazioni espresse fino alla pag. 19 erano da riferirsi anche a quella contestazione. Rileva che i quantitativi di percolato negli anni dal 2007 al 2010 sono stati decisamente superiori a quelli medi calcolati dall'Ufficio.

Eccepisce, anche, la tardività dell'appello per essere stato notificato oltre il termine semestrale. Nel merito si limita a richiamare le osservazioni proposte in ricorso introduttivo.

Chiede, perciò, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e in subordine la conferma della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata, innanzitutto, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello. L'eccezione non è fondata.

Il termine lungo semestrale è applicato ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della novella 69/2009.

Nella specie il giudizio è stato instaurato nel 2007, per cui risulta applicabile il termine lungo annuale, con conseguente tempestività dell'appello proposto. Va, altresì, rilevato che il recupero di € 175.595,34 va confermato. In effetti, a pag. 19 del ricorso introduttivo, parte ricorrente contesta che le opere fossero già terminate, ma non contesta che i costi fossero stati sostenuti da terzi come risulta dall'accertamento: cosicché, sotto questo secondo profilo, l'atto dell'Ufficio rimane confermato.

Va, altresì, accolto l'appello dell'Ufficio anche in ordine all'altro rilievo.

In effetti la pretesa erariale secondo cui la rilevazione della plusvalenza doveva effettuarsi anno per anno è corretta e conforme al principio di autonomia di ogni annualità fiscale. Pertanto, una volta verificato che i costi effettivi erano inferiori ai costi preventivi, si sarebbe dovuto effettuare, contabilmente, una sopravvenienza attiva, secondo la procedura indicata nella R.M. n. 52/E del 2.6.1998, esplicativa, nella specie, dei principi di competenza positivi e negativi di reddito previsti dall'art. 109 TUIR.

Vanno, tuttavia, annullate le sanzioni, relative a questa ripresa, atteso il comportamento non colposo della contribuente che si è adeguata a istruzioni regionali, nonché alla perizia dalle stesse prevista. Stante la reciproca soccombenza si compensano le spese.

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento dell'appello conferma la ripresa n. 4. Annulla le relative sanzioni. Conferma nel resto. Spese compensate.